

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 31/08/2023

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Federica Lusenti
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli
Dott. David Coi
Dott. Daniele Pecora
Dott.ssa Veronica Praudi
Dott.ssa Martina Carobbi

CIRCOLARE N. 39

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Crediti d'imposta energia e gas III e IV trimestre 2022 non compensati – Comunicazione omessa o errata

L'art. 1 co. 6 del DL 176/2022 ha introdotto l'obbligo di comunicare entro il 16/3/2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato in compensazione, l'importo dei crediti maturati nel III e IV trimestre 2022 e non ancora utilizzati per intero alla data del 16/3/2023 (si veda la nostra circolare n. 9/2023). In assenza di tale comunicazione i crediti non potevano essere più compensati.

Con risoluzione 19/6/2023 n. 27 l'Agenzia delle Entrate ha riaperto i termini per l'effettuazione di tale comunicazione con riferimento ai crediti del III e IV trimestre 2022 non ancora compensati al 16/3/2023, consentendo che la stessa sia effettuata entro il 30 Settembre 2023 versando contestualmente la sanzione per irregolarità formale di Euro 250,00 utilizzando il codice tributo 8114.

A questo punto i crediti relativi al III e IV trimestre 2022 non ancora compensati al 16/3/2023 possono esserlo successivamente entro il 30/9/2023 ma solo dopo l'effettuazione della comunicazione.

La comunicazione dovrà essere effettuata sempre utilizzando l'apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, coloro che non hanno inviato la comunicazione entro lo scorso 16 Marzo o l'hanno inviata con l'indicazione di un importo errato (sia in eccesso che in difetto) possono rimediare con la "remissione in bonis" versando la sanzione di Euro 250,00.

In particolare, coloro che a suo tempo hanno inviato una comunicazione errata dovranno (Provvedimento Agenzia delle Entrate 16.2.2023 n. 44905, par. 2.5):

- annullare la comunicazione precedente;
- versare la sanzione di Euro 250,00;
- inviare la nuova comunicazione.

Dopo il suddetto invio ed entro il prossimo 30 Settembre potranno essere compensati i crediti non ancora utilizzati in compensazione in precedenza.

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it



Partner di



LawOneTax

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti

SGB & Partners

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail info@sgbstudio.it

Web www.sgbstudio.it